Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2024/2055(INI)

07.11.2024

PROGETTO DI RELAZIONE

sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024
(2024/2055(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Ralf Seekatz

INDICE

Pagina

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO 3

MOTIVAZIONE 9

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'Unione bancaria – relazione annuale 2024
(2024/2055(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2024 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2023[1],

– visto il seguito dato dalla Commissione alla risoluzione del Parlamento dell'16 gennaio 2024 sull'Unione bancaria – relazione annuale 2023,

– visto il documento della Banca centrale europea (BCE) del 25 marzo 2024 dal titolo "Feedback on the input provided by the European Parliament as part of its Resolution on Banking Union 2023" (Risposte ai contributi forniti dal Parlamento europeo nell'ambito della sua risoluzione sull'Unione bancaria 2023),

– vista la relazione annuale della BCE sulle attività di vigilanza 2023, pubblicata nel marzo 2024,

– vista la relazione annuale 2023 del Comitato di risoluzione unico (SRB) pubblicata il 28 giugno 2024,

– viste l'adozione della direttiva antiriciclaggio[2] e del regolamento antiriciclaggio[3] e l'istituzione dell'Autorità antiriciclaggio (AMLA)[4],

– vista l'attuazione delle norme di Basilea III, in particolare l'adozione di modifiche alla direttiva sui requisiti patrimoniali[5] e al regolamento sui requisiti patrimoniali[6],

– vista l'adozione del regolamento delegato della Commissione (UE) 2024/2795 del 24 luglio 2024 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del

---

[1] GU C, C/2024/5706, 17.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/5706/oj.
[2] GU L 1640 del 19.6.2024, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 (GU L 1640 del 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1640/oj).
[3] GU L 1624 del 19.6.2024, del 31 maggio 2024, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (GU L 1624 del 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj).
[4] GU L 1620 del 19.6.2024, del 15 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 1620 del 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj).
[5] Direttiva (UE) 2024/1619 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance (direttiva sui requisiti patrimoniali) (GU L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).
[6] Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l'output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato[7],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione[8],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione[9],

– vista la sua posizione in prima lettura del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza[10],

– viste la relazione della commissione per i problemi economici e monetari del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi,

– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, presentata dalla Commissione il 14 marzo 2018 (COM(2018)0135),

– vista la relazione dei cinque presidenti del 22 giugno 2015 dal titolo "Completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa",

– vista la relazione di Enrico Letta del 10 aprile 2024 dal titolo "Much more than a market – Speed, security, solidarity: Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens" (Molto più di un mercato – Rapidità, sicurezza e solidarietà: rafforzare il mercato unico per garantire un futuro sostenibile e la prosperità a tutti i cittadini dell'UE),

– vista la relazione di Mario Draghi del 9 settembre 2024 dal titolo "Il futuro della competitività europea",

– viste la dichiarazione dell'Eurogruppo dell'11 marzo 2024 sul futuro dell'Unione dei mercati dei capitali e la dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria e il seguito dato dall'Eurogruppo il 28 aprile 2023,

– visti il quadro di informativa del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria sulle esposizioni delle banche in materia di cripto-attività e le modifiche mirate alla sua norma prudenziale sulle esposizioni delle banche in materia di cripto-attività, entrambi pubblicati il 17 luglio 2024,

---

[7] GU L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj.
[8] Testi approvati, P9_TA(2024)0326.
[9] Testi approvati, P9_TA(2024)0327.
[10] Testi approvati, P9_TA(2024)0328.

– visti i principi fondamentali del Comitato di Basilea per un'efficace vigilanza bancaria, pubblicati il 25 aprile 2024,

– visto il rapporto sulla stabilità finanziaria della BCE del maggio 2024,

– visto il documento di lavoro n. 24-15 del Peterson Institute for International Economics, del 25 giugno 2024, dal titolo "Europe's banking union at ten: unfinished yet transformative" (L'Unione bancaria europea dopo dieci anni: non ancora completata eppure trasformativa)[11],

– viste le priorità di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico per il periodo 2024-2026, pubblicate nel dicembre 2023,

– vista la relazione semestrale dell'SRB all'Eurogruppo, del 13 maggio 2024,

– visto l'esito dell'esercizio sulla trasparenza a livello dell'UE condotto dall'Autorità bancaria europea nel 2023, pubblicato il 28 luglio 2023,

– vista la relazione speciale 12/2023 della Corte dei conti europea del 12 maggio 2023 dal titolo "Vigilanza UE sul rischio di credito bancario – La BCE ha intensificato gli sforzi, ma occorre fare di più per avere maggiori garanzie che il rischio di credito sia gestito e coperto in modo adeguato",

– viste le dichiarazioni di Claudia Buch, presidente del consiglio di vigilanza della BCE, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 21 marzo 2024 e il 2 settembre 2024,

– viste le dichiarazioni di Dominique Laboureix, presidente dell'SRB, rilasciate durante le audizioni dinanzi alla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento il 1° marzo 2023 e il 23 settembre 2024,

– vista la sua risoluzione del 14 marzo 2019 sull'equilibrio di genere nelle nomine di candidati a incarichi nel settore degli affari economici e monetari a livello dell'Unione europea[12],

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A10-0000/2024),

A. considerando che l'Unione bancaria comprende il meccanismo di vigilanza unico, il meccanismo di risoluzione unico e norme minime rigorose nel settore dell'assicurazione dei depositi;

B. considerando che un'Unione bancaria completa migliorerebbe la competitività e la stabilità del settore bancario come pure la scelta dei consumatori e faciliterebbe l'accesso ai finanziamenti;

---

[11] Véron, N., "Europe's banking union at ten: uncompleted yet transformative" (L'Unione bancaria europea dopo dieci anni: non ancora completata eppure trasformativa), Peterson Institute for International Economics documento di lavoro n. 24-15, giugno 2024.
[12] GU C 023 del 21.1.2021, pag. 105.

C. considerando che la frammentazione e la mancanza di consolidamento transfrontaliero del settore bancario dell'UE incidono sulla sua competitività globale; che il divario di redditività tra le banche dell'UE e degli Stati Uniti si è ampliato;

D. considerando che un settore bancario forte è fondamentale per assicurare la crescita economica, il finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e delle start-up e garantire la transizione verso un'economia verde e digitale;

E. che nell'aprile 2024 ha adottato la sua posizione sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi;

F. considerando che nell'aprile 2024 la sua commissione per i problemi economici e monetari ha approvato una relazione sulla proposta della Commissione di istituire un sistema europeo di garanzia dei depositi;

Considerazioni generali

1. chiede alla Commissione di garantire che il completamento dell'Unione bancaria rimanga una priorità fondamentale; sottolinea che tale progetto permette di offrire alle famiglie e alle PMI l'accesso a finanziamenti più ampi, aumentare la stabilità finanziaria, ridurre l'impatto delle recessioni economiche, finanziare la transizione verso un'economia verde e digitale e sbloccare il potenziale di crescita dell'UE;

2. osserva che un'Unione bancaria più integrata contribuirebbe a rendere il settore bancario dell'UE più resiliente; osserva che una migliore integrazione transfrontaliera delle attività bancarie aumenterebbe il potenziale di condivisione del rischio privato e garantirebbe la diversificazione del mercato bancario dell'UE;

3. deplora che la capacità delle banche dell'UE di finanziare investimenti importanti sia limitata da costi più elevati, da una scala ridotta e una minore redditività, che non sono sufficienti a garantirne la competitività;

4. riconosce che le banche dell'UE ancora operanti in Russia hanno ridimensionato la loro attività; invita le istituzioni di vigilanza ad assistere ulteriormente tali banche nel portare avanti l'uscita dal mercato russo;

5. osserva che la creazione di una giurisdizione distinta per le banche dell'UE con importanti operazioni transfrontaliere[13] contribuirebbe a completare l'Unione bancaria;

Vigilanza

6. accoglie con favore l'adozione da parte dei colegislatori del nuovo pacchetto bancario che attua le norme di Basilea III nell'UE; sottolinea che la Commissione dovrebbe valutare attentamente se sia necessario ritardarne l'attuazione per mantenere la competitività delle banche dell'UE; accoglie con favore, a tale proposito, l'atto delegato che rinvia di un anno, al 1º gennaio 2026, la data di applicazione del nuovo quadro per il rischio di mercato;

[13] Relazione Draghi, pag. 61.

7. osserva che il coefficiente medio di capitale di base di classe 1 è rimasto a livelli elevati, attestandosi al 15,81 %;

8. osserva che l'incidenza dei crediti deteriorati è rimasta stabile al 2,30 % e il coefficiente di copertura della liquidità al 159,39 %;

9. prende atto dell'assenza di progressi in merito alla proposta di direttiva relativa ai gestori di crediti, agli acquirenti di crediti e al recupero delle garanzie reali, che intende fornire alle banche, a determinate condizioni, un meccanismo per accelerare il recupero del valore dai prestiti garantiti tramite un'escussione extragiudiziale delle procedure, per sviluppare ulteriormente i mercati secondari dei crediti deteriorati;

10. osserva che gli attuali livelli di redditività del settore bancario possono offrire ad alcuni Stati membri l'opportunità di attuare ulteriori aumenti mirati delle riserve macroprudenziali e contribuire a preservare la resilienza del settore bancario;

11. accoglie con favore l'istituzione della nuova Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;

12. sottolinea la necessità di consolidare la resilienza degli intermediari finanziari non bancari e stabilire condizioni di parità con il settore bancario, anche elaborando strumenti normativi e di vigilanza specifici volti a evitare crisi di liquidità;

Risoluzione

13. accoglie con favore l'obiettivo della proposta sulla gestione delle crisi e la garanzia dei depositi di garantire un approccio più coerente in tutti gli Stati membri all'applicazione degli strumenti di risoluzione e alla protezione dei depositi, al fine di rafforzare la stabilità finanziaria, la protezione dei contribuenti e la fiducia dei depositanti; osserva che le banche di piccole dimensioni non comportano alcun rischio per la stabilità finanziaria;

14. sottolinea l'importanza di preservare la responsabilità primaria degli azionisti e dei creditori di sostenere le perdite in caso di fallimento di una banca, che è ancora un insegnamento fondamentale appreso dalla crisi finanziaria globale; sottolinea che il bail-in degli azionisti e dei creditori deve rimanere la principale fonte di finanziamento della risoluzione prima di ricorrere a fonti finanziate dal settore;

15. ricorda che un requisito minimo sufficiente per i fondi propri e le passività ammissibili è fondamentale per un quadro di risoluzione credibile e per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di sufficiente flessibilità per applicare efficacemente le strategie di risoluzione necessarie in una specifica situazione di crisi; avverte che le riduzioni di tale requisito minimo, derivanti da specifiche strategie di risoluzione nella fase di pianificazione, potrebbero ostacolare la possibilità di risoluzione delle banche;

16. sottolinea che il sostegno alla liquidità nella risoluzione non dovrebbe basarsi su fondi pubblici aggiuntivi; osserva che occorre evitare qualsiasi dipendenza dal denaro dei contribuenti per la risoluzione delle banche;

17. accoglie con favore la revisione strategica "SRM Vision 2028" avviata dall'SRB per fissare i suoi obiettivi a lungo termine, affrontare le nuove sfide e rafforzare

ulteriormente la cooperazione con le autorità nazionali di risoluzione e altre parti interessate;

18. accoglie con favore il piano dell'SRB di razionalizzare il ciclo annuale di pianificazione della risoluzione per garantire che sia sempre più efficiente e si concentri maggiormente sulla verifica della possibilità di risoluzione delle banche e sull'operatività delle strategie di risoluzione;

19. accoglie con favore il fatto che sia stato creato il Fondo di risoluzione unico; chiede che l'accordo recante modifica del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità sia ratificato in tutte le sue parti da tutti gli Stati membri, compresa l'istituzione di un sostegno comune al Fondo di risoluzione unico;

20. sottolinea la necessità di ulteriori sforzi per garantire la piena possibilità di risoluzione per tutte le banche che rientrano nell'ambito di applicazione della risoluzione; ricorda che il conseguimento della possibilità di risoluzione non può essere considerato un "obiettivo mobile" e chiede pertanto una maggiore standardizzazione e armonizzazione della valutazione della possibilità di risoluzione;

Garanzia dei depositi

21. sottolinea che la proposta della Commissione di istituire un sistema europeo di garanzia dei depositi è stata pubblicata nel 2015 e che da allora il panorama è notevolmente cambiato;

22. osserva che i sistemi nazionali di garanzia dei depositi sono stati introdotti con successo e hanno dimostrato la loro funzionalità in diversi casi; sottolinea la necessità di tenere conto delle specificità nazionali e di preservare i sistemi ben funzionanti per le banche più piccole già in vigore in alcuni Stati membri;

23. sottolinea che occorre tenere conto delle specificità dei sistemi di tutela istituzionale e di preservarne il funzionamento;

24. prende atto della dichiarazione dell'Eurogruppo del 16 giugno 2022 sul futuro dell'Unione bancaria;

25. ricorda che spezzare il legame tra il rischio bancario e il rischio sovrano rimane una sfida per l'Unione bancaria; sottolinea che il rischio per i bilanci delle banche può essere ulteriormente ridotto attraverso il trattamento normativo delle esposizioni sovrane;

°

° °

26. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Banca centrale europea, al Comitato di risoluzione unico e all'Autorità bancaria europea.

MOTIVAZIONE

Mentre le relazioni annuali 2022 e 2023 sull'Unione bancaria si concentravano sulla guerra in Ucraina e sull'aggressione russa in corso nei confronti dell'Ucraina, la presente relazione si concentra maggiormente sulle sfide per l'UE e il Parlamento europeo, come indicato nel nuovo mandato della Commissione, in particolare le priorità dell'UE per promuovere la competitività, rafforzare il mercato unico europeo e stimolare la crescita economica.

L'Unione si trova attualmente a un punto di svolta, che ne determinerà il futuro economico nei prossimi decenni. Le relazioni del 2024 di Enrico Letta e Mario Draghi sottolineano che l'UE ha bisogno di un'importante inversione di tendenza per poter competere con gli Stati Uniti o la Cina. In tale contesto, l'Unione bancaria costituisce una pietra angolare della competitività. Un'Unione bancaria rafforzata consentirà all'UE di generare il capitale necessario per preparare l'economia europea al futuro.

Le banche dell'UE svolgono un ruolo fondamentale nel finanziamento degli investimenti necessari, in quanto i prestiti bancari sono ancora la principale fonte di finanziamento esterno per le imprese. Tuttavia, le banche dell'UE risentono di una redditività inferiore rispetto alle loro controparti statunitensi a causa dei troppi ostacoli normativi e di un'Unione bancaria incompleta. Per finalizzare l'Unione bancaria è necessario un settore bancario solido e competitivo. Nell'ultimo anno, nonostante i notevoli progressi compiuti dai colegislatori per quanto riguarda la legislazione fondamentale per l'Unione bancaria, l'UE deve ancora monitorare attentamente se l'economia, i cittadini e le banche dell'UE beneficino delle proposte adottate. La presente relazione contiene raccomandazioni realistiche e realizzabili, che potrebbero contribuire a rafforzare ulteriormente l'Unione bancaria.

Tuttavia, le imprese dell'UE non sono le uniche ad aver bisogno di un migliore accesso ai capitali. I cittadini dell'UE attualmente fanno fatica a permettersi un alloggio o a finanziare investimenti in ristrutturazioni sostenibili. È pertanto fondamentale aumentare la redditività delle banche dell'UE, il che a sua volta consentirebbe loro di fornire alle famiglie un accesso migliore e più agevole a prestiti a prezzi accessibili.